



Comune di Graverre

Provincia di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'USATO

Approvato dal C.C. con atto deliberativo n. 24/98 in data 22/09/1998

Approvato dal C.C. con atto deliberativo N° 24/98 in data 22/09/98

Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato dell'Usato

Art. 1 – Caratteristiche del Mercato

Il Mercato si svolge, di massima, in estate.

L'area destinata al Mercato si identifica nella Piazza del Municipio (Via Roma), in Piazza Caduti di Tutte le Guerre e nelle aree pertinenziali del Municipio (tali aree pubbliche saranno eventualmente intercluse al transito, con ordinanza Sindacale).

La frequenza dei mercati, la data di svolgimento e l'ubicazione del mercato, potranno subire variazioni, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, rilevate dall'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo.

L'orario di svolgimento del mercato è il seguente: ore 8,30/ore 19,00.

Art. 2 – Requisiti degli operatori

Possono partecipare al Mercato:

- 1) Gli esercenti il commercio, in possesso di autorizzazione amministrativa, rilasciata per qualsiasi merceologia, che consenta la vendita di oggetti usati ed antichi, con regolare iscrizione al R.E.C. (Antiquari);
- 2) I venditori di cose usate in possesso della presa d'atto rilasciata dall'autorità comunale a sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. 773/31 (Rigattieri);
- 3) I Privati Cittadini (hobbisti e/o scambisti) che in via del tutto occasionale pongono in esposizione oggetti di loro proprietà, usati, non aventi alcun valore storico e artistico, previo rilascio di apposita autocertificazione;
- 4) Gli artigiani che realizzano oggetti di loro creazione, con valore di antiquariato;

Il possesso dei requisiti di cui al precedente 1° comma, deve essere idoneamente documentato, all'atto della domanda.

Ogni partecipante è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e autenticità della merce esposta.

Art. 3 – Caratteristiche degli oggetti posti in vendita

Gli oggetti posti in vendita, oltre che usati, devono appartenere ad una cultura o civiltà del passato, anche se recente: (quindi oggetti di antiquariato, sia pure minore o anche oggetti e curiosità del "buon tempo andato");

Non saranno ammessi al mercato operatori che per la natura o qualità degli articoli trattati o

per il modo in cui la vendita è posta in essere, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercato come sopra enunciate.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Le domande per ottenere la concessione del posteggio al mercato dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco, e dovranno, pena l'esclusione, essere integrate da quanto richiesto all'Art. 2.

Le domande di concessione del posteggio devono essere presentate almeno 5 giorni prima dello svolgimento del Mercato.

Art. 5 - Concessione posteggi

La concessione dei posteggi verrà effettuata, sulla base del numero massimo di posteggi disponibili, ai sensi della legge 28.03.1991 n. 112 e del regolamento di esecuzione di cui al D.M. 248/93 e s.m.i.

Art. 6 – Obblighi degli operatori

Gli operatori dovranno versare gli importi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico, e lo smaltimento rifiuti solidi urbani.

Gli operatori sono tenuti al rispetto dell'orario di mercato ed alle disposizioni degli organi di vigilanza.

I trasgressori delle norme contenute nel presente Regolamento, saranno puniti a norma i Legge e potranno essere esclusi dal Mercato.

Ogni espositore dovrà lasciare pulito il proprio posteggio alla conclusione del mercato.

Art. 7 – Concessione a terzi

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera b) della L. 142/90, la gestione del mercato oggetto del presente regolamento può essere concessa a Enti, Associazioni od Organizzazioni operanti sul territorio.

L'Ente, Associazione od Organizzazione individuata dietro regolare domanda della stessa non potrà esigere dagli operatori una cifra superiore a quella prevista dal presente regolamento.

La concessione dell'area sarà quindi data all'Ente, Associazione od Organizzazione individuata, dietro presentazione di regolare domanda e conseguenziale adozione di apposito atto deliberativo.

Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico direttamente alla ditta appaltatrice del servizio, unicamente per i posteggi usufruiti.

Il concessionario dovrà osservare le norme di legge e quelle contenute nel presente

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'USATO**

- approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22/09/1998 con atto n. 24/98
- pubblicato all'Albo pretorio dal 24/09/98 al 09/10/98 (N. Reg. Pubbl. 297/98)
ai sensi dell'art. 47 della Legge 142/90, senza opposizioni.
- favorevolmente esaminato dall'organo regionale di controllo nella seduta del _____
con decisione n. _____

ovvero : divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 26/10/98

- ripubblicato all'Albo pretorio dal 30/10/98 al 14/11/98 (N. Reg. Pubbl. 337/98)
ai sensi dell'art. 85 dello Statuto comunale.
- trasmesso in copia a : _____
- entrato in vigore il giorno successivo alla ripubblicazione.

Visto : il Sindaco (*Cav. Cesare Olivero Pistoletto*)



Il Segretario comunale (*Dott. Giorgio Guglielmo*)

